



Sentenza n. 260 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marcello Iacubino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37536/PM del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:

XX (XX), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emanuele Gatto, sito in
Galatone alla Via Milano, 66 (PEC: emanuele.gatto@pec.it), dal quale è rappresentato e
difeso;

contro

- **I.N.P.S.**, sedente in 00144 - Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis,
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS Puglia in Bari
alla Via N. Putignani n. 108 (Pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it).

Oggetto: Pensione privilegiata per causa di servizio.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile ("c.g.c").

Udita, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, l'Avv. Marcella Mattia per l'INPS, come da verbale (nessuno comparso per la parte ricorrente).

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. L'istante, con ricorso depositato in data XX e notificato il XX, adiva la Corte dei conti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare il diritto del sig XX al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria a far data dalla domanda del XX,, come stabilito dal verbale n. XX della Commissione Medica Ospedaliera distaccata di XX e, per l'effetto, disporre la liquidazione del trattamento pensionistico richiesto e determinato ai sensi di una infermità ascritta alla Tabella A, categoria 8°, con interessi dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario”*.

2. In data 14/10/2024 si costituiva l'INPS in vista della prima udienza del 24/10/2024 deducendo che la domanda di pensione privilegiata del ricorrente, ex arruolato nel corpo di Polizia Penitenziaria, transitato nei ruoli civili del Ministero della Giustizia dal XX, era stata accolta in data XX, con l'allegata determinazione, n° XX, in cui si specificava:

“con la presente determinazione è concessa:

- la pensione privilegiata di 8^ categoria a vita determinata sulla base della seguente documentazione:

-domanda del XX;

-processo verbale mod. XX n° XX del XX della Commissione Medica Ospedaliera di

Bari Palese - Sede Distaccata di Taranto;

-parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (già Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie) n° XX deliberato nell'adunanza n° XX del XX in senso favorevole al riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio dell'infermità di cui al punto 1) del giudizio diagnostico del suindicato verbale ed ascritta a tab. a, ctg. 8^;

la decorrenza della pensione è il XX ai sensi dell'art. 191 del d.p.r. 1092/73 spettano gli interessi e/o la rivalutazione monetaria dal 15/09/2018”.

Ritiene l'Istituto che la pensione privilegiata (8^ ctg) decorra dall'XX ai sensi dell'art. 191 del DPR 1092/73, in quanto il richiedente ha inoltrato la domanda in data XX, dopo oltre due anni dalla cessazione dai ruoli di polizia penitenziaria, e rappresenta che comunicherà l'ammontare degli arretrati non appena verrà processato il pagamento.

Per tali ragioni chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere.

3. In tale prima udienza del 24/10/2024, nessuno comparso per il ricorrente, l'Avv.ta Ilaria De Leonardis si riportava alla memoria depositata chiedendo la cessata materia del contendere e, per la mancata quantificazione degli arretrati si rimetteva alla valutazione della Corte.

Il giudicante, ai fini della dichiarazione della cessazione del contendere, considerato che l'INPS non aveva provveduto a quantificare l'ammontare degli arretrati, rinviava la causa all'odierna udienza onde verificare il corretto aggiornamento del trattamento pensionistico del ricorrente.

In vista della udienza odierna, l'INPS depositava copia del cedolino del corrente mese di dicembre con il quale erano state corrisposte al ricorrente le somme spettanti a titolo di

pensione privilegiata ordinaria, calcolate con decorrenza dal XX ai sensi dell'art. 191 del DPR 1092/73. Allegava, inoltre, copia dell'atto di concessione della pensione e del lotto di lavorazione della partita pensionistica.

4. All'udienza odierna, nessuno comparso per il ricorrente, l'Avv.ta Mattia per l'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

5. Nel merito, avuto riguardo anche alla documentazione da ultimo depositata dall'INPS, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, essendo la pretesa ivi reclamata dal ricorrente stata già soddisfatta in sede amministrativa e decorrendo – come correttamente operato dall'Istituto – la pensione privilegiata del ricorrente dall'XX ai sensi dell'art. 191 del DPR 1092/73.

6. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza virtuale, ragion per cui vanno poste a carico dell'Istituto previdenziale. Difatti a fronte di una domanda presentata in data XX, di trasmissione della relativa documentazione all'INPS da parte del Ministero competente in data XX, di un sollecito all'INPS inoltrato a mezzo Pec il XX e di una successiva diffida trasmessa sempre a mezzo Pec il XX, l'Istituto ha accolto la domanda solo in data XX, inducendo l'odierno ricorrente a depositare l'odierno ricorso nello scorso mese di marzo 2024, senza rispondere alle predette note e nulla comunicando in merito allo stato della pratica.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, dichiara cessata la materia del contendere in merito al giudizio in epigrafe.

Condanna la parte resistente a pagare al ricorrente per spese di lite la somma di € 800,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari a seguito della pubblica udienza del 18 dicembre 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 23/12/2024

L'assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente